



CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Regolamento Comunale per l'istituzione e la gestione del Fondo Speciale destinato alla creazione di nuove imprese e di nuova occupazione.

(approvato con deliberazione CC n. 38 del 20.04.2011)

INDICE

Capo I° - Principi generali

Premessa

Art. 1 – *Oggetto*

Art. 2 – *Soggetti Beneficiari*

Capo II° - Creazione di nuova occupazione.

Art. 3 – *Agevolazioni per la creazione di nuova occupazione*

Art. 4 – *Cause di Esclusione*

Art. 5 - *Procedure per l'accesso al fondo*

Art. 6 - *Istruttoria ed accoglimento delle domande*

Art. 7 - *Liquidazione dei contributi*

Capo III° - Contributi per nuovi investimenti.

Art. 8 - *Contributi alle imprese esistenti*

Art. 9 - *Cumulabilità con altri Contributi*

Art. 10 – *Domande e documentazione*

Art. 11 – *Ammissione al contributo*

Art. 12 – *Erogazione del contributo*

Art. 13 – *Ispezioni e revoche*

Capo IV° - Contributi per la creazione di nuove imprese.

Art. 14 - *Agevolazioni per creazione nuove imprese*

Art. 15 - *Requisiti per ottenere contributi e cause di esclusione*

Art. 16 - *Presentazione delle domande*

Art. 17 - *Attività di Controllo*

Capo V° - Norme generali e finali

Art. 18 - Dotazione del Fondo

Art. 19 - Relazione Consuntiva

Art. 20 - Tutela dei Dati Personali

Art. 21- Pubblicità del Regolamento

Art. 22 - Entrata in Vigore

Regolamento Comunale per l'istituzione e la gestione del Fondo Speciale destinato alla creazione di nuove imprese e di nuova occupazione.

Capo I° - Principi generali

Premessa:

il Comune, nell'esercizio della propria autonomia, provvede all'erogazione di contributi a soggetti economici, con la finalità della più vasta utilità sociale e dello sviluppo della comunità amministrata, nelle forme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento, in attuazione della Legge 241/1990 e del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le finalità sopra esposte, il Comune di Omegna prevede apposito capitolo di bilancio denominato “**Fondo Speciale Nuove Imprese ed Occupazione**”.

Possono partecipare all'integrazione del fondo, oltre al Comune, anche altri Enti Pubblici, Istituti di Credito, Associazioni e Soggetti Privati.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli incentivi a favore di tutti quei soggetti, qui di seguito individuati, che insedieranno nuove attività sul territorio, ovvero per quelli esistenti ed in attività che procederanno all'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche mediante procedure di ammodernamento e di acquisto di beni strumentali d'investimento.

Art. 2 – Soggetti Beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle attività delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali, turistiche, di servizi e professionali, che al momento della richiesta hanno sede operativa all'interno del territorio comunale.

Capo II° - Creazione di nuova occupazione.

Art. 3 – Agevolazioni per la creazione di nuova occupazione

Gli incentivi consistono in un contributo una tantum ed a fondo perduto, erogato dopo dodici mesi dall'assunzione, per ogni nuova unità lavorativa occupata a tempo indeterminato.

Il contributo è di euro 100,00, elevato ad euro 500,00 qualora l'unità lavorativa assunta risieda nel Comune di Omegna.

L'incentivo viene raddoppiato (euro 200,00 o 1.000,00) per la 1° unità assunta, in caso di incremento della dotazione organica dell'azienda rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

La residenza anagrafica dell'unità lavorativa all'interno del territorio comunale deve persistere almeno per il periodo intercorrente tra l'assunzione ed il momento di fruizione-erogazione del contributo.

Nel caso di assunzione part-time, il beneficio è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal C.C.N.L.

Nel caso di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa, avvenuto entro dodici mesi dall'assunzione, il contributo maturato è pari ad 1/12 per ogni mese di lavoro (si considera rateo di 1/12 l'assunzione effettuata dal giorno 1 al 15 del mese o il licenziamento avvenuto dal giorno 16 alla fine del mese: pertanto l'assunzione dovrà avere un periodo non inferiore ai 15 giorni effettivi).

Art. 4 – Cause di Esclusione

Sono escluse dal beneficio le imprese che:

- a) non abbiano sede operativa nel Comune di Omegna;
- b) richiedano contributi per personale assunto antecedentemente all'insediamento dell'impresa nel territorio comunale;
- c) non siano in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali;
- d) sono state assoggettate a procedure concorsuali nei 12 (dodici) mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo;
- e) nei dodici mesi precedenti la data di richiesta del contributo, abbiano effettuato riduzioni di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa;
- f) abbiano beneficiato, per la medesima unità lavorativa e per le stesse motivazioni, di agevolazioni concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Procedure per l'accesso al fondo

Per ottenere il beneficio, la domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata, trascorsi dodici mesi dall'assunzione del dipendente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allegando ogni altro documento ritenuto utile per l'accertamento dei requisiti:

- numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. od iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza;
- dati anagrafici del nuovo dipendente;
- mancato godimento dei benefici previsti dalle vigenti normative e dalle L. 223/91; L. 25/55; L. 63/84 ed altre agevolazioni concesse dallo Stato o da Enti pubblici;
- mancato licenziamento per riduzione del personale nei 12 (dodici) mesi precedenti all'assunzione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa;
- regolarità contributiva assistenziale e previdenziale;
- autocertificazione dei dipendenti occupati a tempo indeterminato alla data dell'assunzione e quella successiva di mesi dodici;
- fotocopia del libro matricola o del libro unico del lavoro alla data dell'assunzione e quella successiva di mesi dodici.

Art. 6 - Istruttoria ed accoglimento delle domande

L'istruttoria delle domande è a cura del competente Ufficio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) secondo l'ordine cronologico delle istanze (fa fede la data ed il numero di Protocollo comunale).

Il Comune potrà direttamente, o tramite altri organismi, eseguire verifiche atte ad accertare le effettive assunzioni nell'impresa che ha richiesto il contributo, disponendone la non concessione o la revoca nei casi in cui siano stati forniti dati non veritieri.

L'istruttoria si conclude con un Provvedimento del Responsabile del Servizio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) che formalizza l'accoglimento od il diniego delle domande pervenute, conformemente ai criteri ed alle modalità previste dal presente Regolamento.

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata all'Albo comunale.

Art. 7 - Liquidazione dei contributi

Il Responsabile del Settore competente di cui all'art. 6 procede, con propri successivi atti, alla liquidazione dei contributi, fino ad esaurimento del fondo.

Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria oltre l'esaurimento del fondo rimangono nella graduatoria ai fini delle successive erogazioni.

Capo III° - Contributi per nuovi investimenti.

Art. 8 - Contributi alle imprese esistenti

Ai titolari di imprese operanti nei settori specificati all'Articolo 2 "Soggetti beneficiari", aventi sede operativa nel territorio comunale da almeno un quinquennio, è concesso, con le modalità di cui al presente Regolamento, un contributo a fondo perduto pari al 15% e, comunque, non superiore ad Euro 3.000,00 sul totale delle spese sostenute inerenti a nuovi investimenti per impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, mobili ed arredamenti destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di impresa.

L'ammissione al contributo è vincolata alla presentazione di idonea documentazione fiscale, di un piano di investimento minimo pari ad Euro 5.000,00 - IVA esclusa, ed all'acquisto o realizzazione di beni strumentali nuovi.

Ogni impresa potrà presentare, per ogni anno, una sola domanda di ammissione al contributo.

Art. 9 - Cumulabilità con altri Contributi

Non saranno ammessi al beneficio di cui all'articolo precedente, le imprese che abbiano ottenuto nel triennio precedente contributi pubblici per un ammontare pari ad € 100.000,00 così come stabilito dal Regolamento 69/2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L del 13.01.2001.

A tal fine dovrà essere presentata idonea dichiarazione inerente l'entità degli ulteriori contributi richiesti ed erogati e la specifica attestazione di non aver superato il limite di cui al precedente comma.

Art. 10 - Domande e documentazione

Le istanze per l'ammissione al contributo di cui all'art. 8 del presente Regolamento vanno presentate in carta semplice al Comune di Omegna, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, pena la loro inammissibilità, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso del titolare dei requisiti per l'ammissione al contributo;
- visura camerale storica dell'impresa per l'attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissione al contributo;
- piano illustrativo dell'investimento complessivo effettuato dall'impresa, con indicazione dell'elenco delle spese e delle modalità di finanziamento.

Successivamente all'ammissione al contributo e nel termine stabilito dal successivo art. 12, gli ammessi dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione:

- copia conforme all'originale della documentazione fiscale attestante l'acquisto compiuto;
- dichiarazione del fornitore inerente le modalità di pagamento, attestante che la fornitura si riferisce a beni nuovi di fabbrica, che è stata effettuata alle normali condizioni di vendita e che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse;
- estratto del Registro IVA Acquisti o estratto notarile del Libro Giornale, dai quali risulti la registrazione della fattura d'acquisto del bene strumentale;
- attestazione di regolarità del pagamento di imposte e contributi;
- dichiarazione di impegno che i beni oggetti del beneficio sono vincolati all'esercizio dell'attività di impresa per almeno un biennio dalla data di concessione del contributo.

Art. 11 – Ammissione al contributo

L'ammissione al contributo, previo esame della documentazione, avverrà mediante formazione di una graduatoria in base all'ordine cronologico del Protocollo Comunale.

Il beneficio sarà fruibile da ciascuna impresa per una sola volta nell'arco di un triennio.

Le istanze non accolte per esaurimento dei fondi possono essere presentate l'anno successivo ed hanno priorità sulle nuove.

La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata entro 60 giorni dalla predisposizione della graduatoria.

Art. 12 – Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo a sostegno delle imprese, di cui all'art. 8, avviene in una unica soluzione, al termine della realizzazione del piano di investimento ed è subordinata all'ultimazione dello stesso entro il termine di 6 mesi dalla data di riconoscimento del beneficio.

Art. 13 – Ispezioni e revoche

Il beneficiario del contributo si obbliga a consentire i controlli che i tecnici comunali vorranno eseguire per verificare l'esistenza e la consistenza degli investimenti effettuati, per accertare le spese sostenute per la realizzazione degli stessi, nonché la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del contributo.

Il Comune avrà il diritto e la facoltà di revocare la concessione del contributo e di ottenere la restituzione delle somme erogate qualora in capo al beneficiario:

- non sussistano i requisiti per l'ammissione al beneficio;
- gli investimenti realizzati siano difforni dal piano degli investimenti presentato;
- non vengano rispettati i tempi per la realizzazione degli interventi dalla data di ammissione al contributo;
- cessi l'esercizio dell'attività e/o dismetta il bene oggetto della concessione del contributo nel biennio successivo alla corresponsione del beneficio.

Capo IV° - Contributi per la creazione di nuove imprese.

Art. 14 - Agevolazioni per creazione nuove imprese

Le imprese, come precedentemente individuate e con i requisiti stabiliti dal presente Regolamento, che avvieranno la propria attività nel territorio comunale di Omegna successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero che vi trasferiranno la propria sede operativa da altro Comune, avranno diritto a chiedere, per i primi due anni di attività, un contributo annuo pari all'ammontare dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed alla Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).

Il contributo è relativo alle unità immobiliari, con autonoma identificazione catastale, ove viene effettivamente svolta l'attività d'impresa, come risultante dal relativo atto camerale.

Art. 15 - Requisiti per ottenere contributi e cause di esclusione

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al precedente articolo 14 si applicheranno le seguenti disposizioni:

- non è considerata inizio di nuova attività la variazione della denominazione e/o ragione sociale di un'impresa esistente se non connessa ad una interruzione dell'attività per un periodo di almeno 12 mesi;
- non è considerato trasferimento della sede operativa lo spostamento della stessa all'interno del territorio comunale;
- non è considerato trasferimento il rientro dell'impresa all'interno del Comune se avvenuto in un periodo inferiore ai 2 anni da una precedente migrazione dal Comune di Omegna ad altro Comune;
- il contributo potrà essere erogato dopo aver accertato il versamento della TARSU e nel caso il richiedente coincida con il contribuente, dell'ICI;
- non è erogato alcun contributo a soggetti esercitanti l'attività in regime di affitto d'azienda o di ramo d'azienda all'interno di unità immobiliari di proprietà o detenute a vario titolo dal soggetto affittante.

Art.16 - Presentazione delle domande

I soggetti che intendono avvalersi dei contributi di cui all'art. 14 dovranno presentare domanda al Comune di Omegna, entro il termine perentorio del 31 Marzo dell'anno immediatamente successivo a quello per cui chiedono i contributi stessi.

Dovranno essere allegate alla domanda le copie della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della TARSU e, nel caso di coincidenza del richiedente con il contribuente, dell'ICI.

Altresì dovranno essere indicati i dati catastali delle unità immobiliari utilizzate quale sede operativa, nonché dichiarazione circa l'utilizzo in regime di proprietà o di affitto della stessa.

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo Servizio Postale con raccomandata A.R. o inviate tramite fax o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Essendo perentorio il termine indicato al precedente comma 1, le domande pervenute tardivamente saranno considerate nulle.

Art. 17 - Attività di Controllo

L'Ufficio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune di Omegna provvede al controllo delle domande di cui al precedente articolo 16 entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello relativo alla domanda di fruizione dei contributi. L'Ufficio Tributi provvede al controllo della regolarità dei versamenti ICI e TARSU.

Capo V° - Norme generali e finali

Art. 18 - Dotazione del Fondo

Il Consiglio Comunale determina ogni anno la dotazione del fondo, impegnandosi ad integrarlo in caso di necessità, secondo le disponibilità di Bilancio.

Il fondo potrà essere incrementato anche dagli appositi conferimenti a titolo di donazione da parte di altri Enti Pubblici, Istituti di Credito, Associazioni e Soggetti Privati.

Art. 19 - Relazione Consuntiva

Al termine di ciascuno esercizio, il Responsabile del Servizio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) produrrà al Consiglio Comunale una relazione sulla gestione del Fondo.

Art. 20 - Tutela dei Dati Personali

Il Comune di Omegna garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21- Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.9.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico al fine di prenderne visione in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Omegna.

Art. 22 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2011, previa l'avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare, ai sensi dell'art. 27, comma 8, Lg. 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002).
